



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Relatore
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE  
Ud.20/02/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 7838/2024 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████  
████████████████████

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende,

-resistente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO nel proc.to n. 3662/2021 depositato il 16/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

**FATTI DI CAUSA**

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. cronol. 1135/2024,



pubblicato e comunicato il 16/2/2024, ha respinto il ricorso di [REDACTED] cittadina nigeriana, volto ad ottenere, in via reiterata, a seguito del diniego della competente Commissione territoriale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria, ex art.14, lett. b) d.lgs n251/07, ovvero della protezione speciale, avendo la straniera allegato nuovi elementi, in particolare, in ordine alla propria situazione personale, assumendo di essere vittima di tratta dalla Nigeria all'Italia.

In particolare, i giudici, effettuata l'audizione della richiedente protezione, hanno sostenuto che il racconto (avendo la straniera riferito di avere lasciato il suo Paese per aiutare i propri genitori e per la guerra in atto e di temere di rientrare in Nigeria per un debito contratto per sostenere le spese del viaggio per l'Europa), non circostanziato e non attendibile, non integrava, in difetto di nuovi elementi fondanti la domanda reiterata, i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 nonché ex art.14 lett.c) d.lgs. 257/2007, non risultando la zona di provenienza della ricorrente (Stato [REDACTED] attualmente (sulla base delle fonti consultate e indicate) interessata da una situazione di «*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*». In ordine alla protezione complementare o speciale, la ricorrente non aveva allegato alcuna situazione di vulnerabilità personale «*limitandosi a richiamare, in modo generico e del tutto privo di qualsivoglia personalizzazione, la situazione del Paese di provenienza*» e non era stata prodotta alcun tipo di documentazione comprovante attività lavorativa e stabilità alloggiativa attuali dalla quale potesse evincersi anche solo un principio di radicamento sul territorio italiano, con conseguente rigetto anche di tale domanda di protezione.



Avverso la suddetta pronuncia, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/3/2024, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione) .

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 e 7 del D.Lgs. n. 251/07, e dell'art. 2 e dell'art. 14, lett. b) del D.lgs. 251/2007 in combinato disposto con l'art. 3 del D.lgs 251/2007 e con l'art. 8, comma 3, del D.lgs 25/2008; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1 del D.lgs 286/1998, Violazione art. 5, co. 6, art. 6, co. 1-bis, art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 - art. 32, co. 3, D. Lgs. N. 25/2008 - come modificati dal D.L. n. 130 del 21.10.2020 .

In particolare, la ricorrente deduce di avere dedotto, nel ricorso di primo grado, di essere «vittima di tratta» dalla Nigeria all'Italia, avendo dichiarato che: - prima della partenza dal suo Paese, aveva fatto «il rito juju con ...colui che poi mi ha venduto in Libia», un giuramento con il quale si impegnava a «non denunciare, scappare, raccontare ai poliziotti»; - giunta in Libia era stata costretta a prostituirsi per un mese; - quindi era stata imbarcata su un gommone e condotta in Italia, con sbarco a [REDACTED] e quindi portata prima in un centro di accoglienza; - due settimane dopo era venuto a prenderla un uomo che l'aveva portata prima a [REDACTED] poi a [REDACTED] e da [REDACTED] in casa di una ragazza, di nome [REDACTED] che poi l'aveva portata in una strada isolata dicendole di prostituirsi e di pagare [REDACTED]; - fino ad ora



aveva pagato 30.000,00 euro ma non aveva estinto il debito e se tornava in Nigeria avevano paura di morire perché non aveva rispettato il giuramento e non conosceva l'ammontare del debito; - non si prostituiva più da due anni *«perché nel 2019 sono scappata da [redacted] quando ho conosciuto il mio compagno e mi sono trasferita a [redacted] ho cambiato numero di telefono»*, avendo iniziato a convivere con il compagno e a lavorare (in fabbrica e in pizzeria), senza un contratto.

La ricorrente rappresenta che il proprio narrato è assolutamente in linea con le dinamiche tipiche delle vicende riferibili alle donne vittime di tratta (e, pertanto, perfettamente credibile) e con gli specifici indicatori preliminari che le Linee Guida di protezione internazionale relative a *«L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta»* redatte dall'UNHCR.

Si lamenta che le suddette dichiarazioni (in punto di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, subiti, del debito contratto e di costrizione a prostituirsi per saldare il predetto debito) integrano, anzitutto, gli estremi della persecuzione così come prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e che i motivi della persecuzione corrispondono in linea con quelli elencati nell'art. 8, in particolar modo nello specifico corrispondono alla persecuzione di cui alla lett d) *«particolare gruppo sociale»*, costituito *«da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante»*.

Nel caso di specie, sussistono anche gli estremi per la concessione



della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007, perché in caso di rientro in patria, la ricorrente verrebbe esposta ad un rischio di danno grave alla sua persona determinato dal rischio di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante e anche dalla possibilità di essere uccisa per non aver saldato il debito, nonché della protezione speciale, ex artt.5 e 19 comma 1 TUI, nel testo modificato con d.l. 130/2020, stante l'allegata situazione personale di vulnerabilità e la mancata valutazione comparativa tra l'integrazione sociale, familiare e lavorativa in Italia e la condizione soggettiva in caso di rientro in Nigeria.

2. Le prime due censure sono fondate, con assorbimento della terza.

2.1. Il settore della protezione internazionale dello straniero è stato segnato dalla Direttiva 2004/83/CE (c.d. 1° Direttiva «Qualifiche»), cui si è data attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, e dalla Direttiva 2011/95/UE (c.d. 2° Direttiva «Qualifiche»), recanti norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Con la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, e con le definizioni, ivi contenute, dei concetti di violenza di genere e violenza domestica, tratta a fini di sfruttamento sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, la giurisprudenza di legittimità ha via via delineato le forme di tutela riconoscibili in favore delle vittime di tali gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona, con riguardo alle c.d. protezioni



maggiori, quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria (Cass. Sez.1, ordinanza n. 12333 del 17 maggio 2017; Cass. Sez.1, ordinanza n. 29971 del 25 ottobre 2021; Cass. Sez.1, ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022; Cass. Sez.1, ordinanza n. 6984 del 15 marzo 2024; Cass., Sez.1, ordinanza n. 7283 del 19 marzo 2024), e alla protezione complementare o speciale, a fronte dell'accertamento della condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito (Cass. Sez.1, ordinanza n. 1104 del 20 gennaio 2020; Cass. Sez.1, ordinanza n. 25734 del 22 settembre 2021; Cass. Sez.1, ordinanza n. 11027 del 24 aprile 2024), chiarendo anche il rapporto, nello specifico settore, tra poteri istruttori del giudice (c.d. obbligo di cooperazione istruttoria) e domande fondate su forme di violenza (Cass. Sez.6-1, ordinanza n. 25463 del 12 dicembre 2016; Cass. Sez.1, ordinanza n. 23883 del 4 agosto 2023; Cass. Sez.1, ordinanza n. 27797 del 28 ottobre 2024, sul procedimento complesso di identificazione delle vittime di tratta di esseri umani; Cass. Sez.1, ordinanza n. 5867 del 5 marzo 2024).

Questa Corte ha riconosciuto che le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e cioè è necessario che una persona si trovi al di fuori del proprio paese di origine o di abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gravi, in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007. Con riferimento a tale aspetto, ha poi precisato che: *«l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la*



*prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del d.lgs. n. 251 del 2007 in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile» (Cass. n. 676/2022).*

Ove, pertanto, la persona già vittima di tratta rischi, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria.

E tale valutazione, laddove conduca all'esclusione di un rischio attuale di atti persecutori, potrà portare alla concessione della protezione complementare, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite, nel paese di origine, nel paese di transito o in Italia, possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 25734 del 22/09/2021), nonché sulla sua capacità di reinserirsi, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana, in un contesto sociale punitivo verso le donne che hanno esercitato il meretricio.



Con l'ordinanza n. 17448 del 19/06/2023, si è **affermato che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto la tratta di essere umani - così come definita dall'art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - costituisce trattamento persecutorio di genere, le cui vittime possono rientrare entro il particolare gruppo sociale di cui alla lettera d) dell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, a nulla rilevando la tolleranza che simile fenomeno riceva nel paese di provenienza della richiedente.**

Questa Corte si è poi specificamente pronunciata in merito al rapporto tra poteri istruttori del giudice e domande fondate su forme di violenza riconducibili alla tratta di esseri umani. In particolare, nell'ordinanza n. 23883 del 4/08/2023, ha affermato che lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che il giudice si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di *referral* e l'utilizzazione della lista dei c.d. «*indicatori di tratta*», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR. Anche in Cass. n. 27797 del 28/10/2024 la Corte si è pronunciata sulla questione dell'emersione degli indici di tratta e dell'attivazione della procedura di *referral* (essendo stato redatto il Piano nazionale antitratta, DPCM 16 maggio 2016, con un dettagliato Meccanismo Nazionale di *referral* per le persone trafficate in Italia, MNR).

Il giudice quindi deve, in adempimento del dovere di cooperazione, analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate





sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e, all'esito, darne una qualificazione giuridica (Cass. n. 7283/2024).

2.3. Nella specie, l'allegazione degli atti di violenza subiti e della tratta (riprodotta in questa sede di legittimità, pagg.2 e 3 del ricorso introduttivo, all.to 5) è stata del tutto trascurata dal giudice di merito.

Il vizio motivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c., risulta pertanto fondato ed anche il secondo motivo, in punto di presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art.14 lett. b) d.lgs. 251/2007, in caso di allegazione circa la tratta, va accolto, alla luce dei principi sopra richiamati.

3. Per quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Presidente  
Alberto Giusti

